



COMUNE DI POLLENZA
(Provincia di Macerata)
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

AUA n. 1/2016

del 24 marzo 2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

DPR 160/2010 e s.m.i. DPR n. 59/2013

Tipologia Intervento: **“AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 59 DEL 13 MARZO 2013”**

Ubicazione : **VIA POTENZA 36**

Ditta/Ente richiedente: **PANDOLFI ROTTAMI**

Pratica **SUAP N. 50/2016**

IDENTIFICATIVI BOLLO

N.ro 01140361642961

€ 16,00 del 23/03/2016

**N.ri 01140361642870,-
881,-892,-904,-915,-926,-
938,-949.**

€ 0.26 del 23/03/2016

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Vista la richiesta di AUA iniziata con istanza nota prot. n. 13704 del 23 novembre 2015 inviata in forma digitale pratica SUAP n. 50/2015 dal Sig. PANDOLFI DIEGO c.f. n. PNDDGI85S17I156B per conto della Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL P.Iva n. 01778020436, per la procedura di AUA ai sensi del DPR 13 MARZO 2013 N. 59,

Visto che l'iter procedurale ha contemplato l'invio alla Provincia di Macerata Settore 10 Ambiente Prot. Prov. n. 13829 del 1 Dicembre 2015;

Visto l'esito della Conferenza dei Servizi tenutasi presso la sede provinciale in data 13/01/2016 come da relativo Verbale trasmesso dalla Provincia di Macerata Settore 10 Ambiente Prot. Prov. n. 8519 017.003.010/151 del 15/02/2015;

COMUNE DI POLLENZA
(Provincia di Macerata)
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto la Determinazione Dirigenziale Provinciale Settore 10 n. 114 del 11/03/2016, dal titolo "Adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013, Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL Sede dell'impianto V. POTENZA 36 POLLENZA (MC)", trasmessa con nota Provinciale prot. n. 14877 017.003.010/151 del 14/03/2016, assunta al ns prot. con n. 3487 del 14/03/2016;

Visto l'esito dell'istruttoria contenuto nella Determinazione Provinciale n. 47315 sopra citata;

Visto che l'istruttoria effettuata contempla i seguenti allegati:

1. (Allegato 1) del SERVIZIO ARIA COORDINAMENTO SUAP, AUA della Provincia di Macerata prot. 9682/017.018.001/704 del 18/02/2016 ad oggetto: D.Lgs 152/2006. DPR 160/2010. DPR 59/2013 Parere per l'autorizzazione allo scarico a favore della ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale e stabilimento produttivo V.POTENZA 36 POLLENZA;
2. (Allegato 2) del SERVIZIO TUTELA ARIA SUAP, AUA della Provincia di Macerata prot. 1141/017.021.003/92 Rec del 26/02/2016 ad oggetto: art 216 D.Lgs 152/2006 - PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale ed operativa in V.POTENZA 36 del Comune di POLLENZA (MC) – Autorizzazione unica ambientale attività di recupero rifiuti . Parere per il rinnovo dell'iscrizione al n. 92 registro di cui all'art 216 del d.lgs 152/06;
3. (Allegato 3) del SETTORE 10 AMBIENTE della Provincia di Macerata prot. n. 8519 017.003.010/151 del 15/02/2015, ad oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti DPR 59/2013 Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale e impianto in V.POTENZA 36 nel Comune di POLLENZA. Invio del verbale di conferenza dei servizi;

Visto il DPR n. 59/2013;

Visto il D. Lgs. 152/06;

Vista la L. n. 447/95 e ss mm ii ;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la L. 241/90 e ss mm ii;

COMUNE DI POLLENZA
(Provincia di Macerata)
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Strumento Urbanistico Comunale Vigente del Comune di Pollenza ed il Regolamento Edilizio vigente;

Verificato che il Richiedente ha evaso gli obblighi relativi ai diritti di segreteria di cui alla DGC. 157/2015 con versamento bancario del 22/03/2016.

FATTI SALVI ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento e

RILASCIA

Al Sig. PANDOLFI DIEGO c.f. n.PNDDGI85S17I156B per conto della Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL P.Iva n. 01778020436, per la procedura di AUA ai sensi del DPR 13 MARZO 2013 N. 59, il presente provvedimento conclusivo del procedimento AUA, di cui al progetto "Adozione dell'autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013, allegato alla istanza prot. n. 13704 del 23 novembre 2015 inviata in forma digitale pratica SUAP n. 50/2015", che è ad ogni effetto titolo per autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per l'impianto sito nel Comune di Pollenza V. POTENZA 36", a condizione che vengano rispettate le modalità e prescrizioni riportate nei documenti allegati sotto citati :

- Determinazione Dirigenziale Provinciale Settore 10 n. 114 del 11/03/2016, dal titolo "Adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013, Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL Sede dell'impianto V. POTENZA 36 POLLENZA (MC)", trasmessa con nota Provinciale prot. n. 14877 017.003.010/151 del 14/03/2016, assunta al ns prot. con n. 3487 del 14/03/2016;
- (Allegato 1) Parere per l'autorizzazione allo scarico a favore della ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale e stabilimento produttivo V.POTENZA 36 POLLENZA, del SERVIZIO ARIA COORDINAMENTO SUAP, AUA della Provincia di Macerata prot. 9682/017.018.001/704 del 18/02/2016 ad oggetto: D.Lgs 152/2006. DPR 160/2010. DPR 59/2013;
- (Allegato 2) Parere per il rinnovo dell'iscrizione al n. 92 registro di cui all'art 216 del d.lgs 152/06, del SERVIZIO TUTELA ARIA SUAP, AUA della Provincia di Macerata prot. 1141/017.021.003/92 Rec del 26/02/2016 ad oggetto: art 216 D.Lgs 152/2006 - PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale ed operativa in V.POTENZA 36 del Comune di POLLENZA (MC) – Autorizzazione unica ambientale attività di recupero rifiuti;

COMUNE DI POLLENZA
(Provincia di Macerata)
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

- (Allegato 3) Verbale di conferenza dei servizi trasmesso dal SETTORE 10 AMBIENTE della Provincia di Macerata con nota prot. n. 8519 017.003.010/151 del 15/02/2015, ad oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti DPR 59/2013 Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale e impianto in V.POTENZA 36 nel Comune di POLLENZA.

DISPONE

che sia data idonea comunicazione dell'avvenuto rilascio a tutti gli Enti Competenti nel presente procedimento.

R E N D E N O T O

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla data notifica, con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n°104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199;

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Ing. Federico Canullo

Documento sottoscritto digitalmente

e notificato a mezzo Posta Elettronica Certificata

ai sensi degli articoli 2 e 4 del DPR 7/09/2010 n. 160

Preliminare
N°0 - Data
N° Generale: 436



SETTORE
AMBIENTE

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 114 - 10° Settore / Del 11-03-2016

Oggetto: Adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013. Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL Sede legale e dell'impianto: V. POTENZA 36 - POLLENZA (MC)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 114/X DEL 11/03/2016**

**OGGETTO: Adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013.
Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL
Sede legale e dell'impianto: V. POTENZA 36 - POLLENZA (MC)**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la domanda presentata dalla ditta in oggetto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 59/2013, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per un impianto ubicato a POLLENZA (MC), in V. POTENZA 36, trasmessa telematicamente dal SUAP del Comune di POLLENZA e assunta al Prot. n. 69218 del 01/12/2015;

Dato atto che nella suddetta domanda vengono richiesti i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sez. II della Parte III del D. lgs. n. 152/2006;
- Rinnovo dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 216 del D. lgs. n. 152/2006 per attività di recupero rifiuti;
- Comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/95;

Dato atto che la ditta istante ha dichiarato di essere in possesso del seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- Iscrizione nel Registro di cui all'art. 216 del D. lgs. n. 152/2006 per attività di recupero rifiuti, di cui alla D.D. n. 446 del 16/11/2009; con successivi atti, la validità dell'iscrizione è stata prorogata fino al 18/05/2016;

Vista la nota (prot. n. 73879 del 30/12/2015) con la quale la Provincia di Macerata ha convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/90;

Vista la nota (prot. n. 74157 del 31/12/2015) con la quale il Responsabile del Servizio "Bonifiche-VIA" ha chiesto alla ditta istante, in vista della suddetta Conferenza, un aggiornamento in merito alle azioni intraprese a seguito della Conferenza di servizi svoltasi presso il Comune di Pollenza e integrazioni inerenti le caratteristiche qualitative delle acque emunte in ingresso all'impianto di P&T e dei reflui in uscita, in relazione alla specifica tipologia di impianto proposto di P&T;

Vista la Conferenza di Servizi svoltasi in data 13/01/2016, durante la quale:

- E' stato dato atto che l'interno dell'impianto e una parte dell'area ad esso adiacente sono interessati da interventi di bonifica;
- Il rappresentante del Comune ha espresso parere favorevole in materia di impatto acustico;
- Il consulente della ditta ha risposto ai quesiti posti dalla Provincia nella citata nota del 31/12/2015;
- E' stata illustrata la valutazione tecnica dell'ARPAM relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico;
- E' stato dato atto della comunicazione con la quale la ditta ha fatto presente di aver provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate nel provvedimento di proroga per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata e di aver predisposto le apparecchiature necessarie per effettuare l'attività di messa in riserva (R13) dei R.A.E.E.;

- E' stata esaminata e discussa la richiesta di effettuare l'attività di recupero R4 mediante l'utilizzo di una pressa meccanica per le tipologie di rifiuto 3.1 e 3.2 dell'all. 1, sub. 1, del DM 05/02/98;
- Il rappresentante del Comune si è riservato di inviare il parere di compatibilità urbanistico-ambientale;
- E' stata valutata l'opportunità di far confluire lo scarico direttamente nel corpo idrico superficiale, anziché nel punto originario, con la necessità di effettuare la manutenzione e il ripristino della sezione del canale collettore senza soluzione di continuità tra la produzione del refluo e il Fiume Potenza;
- E' stato formulato parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, 125 e 243 del D. lgs. n. 152/2006;

Visto il parere di compatibilità urbanistico-ambientale, trasmesso dal Comune di Pollenza e pervenuto il 18/01/2016 (prot. n. 2006);

Visto il parere autorizzatorio allo scarico sul fiume Potenza delle acque reflue costituite dal miscuglio delle acque di prima pioggia e di falda emunte da attività di MISE, trasmesso dalla Responsabile del Servizio IV "Tutela Acque";

Visto il parere autorizzatorio per il rinnovo dell'iscrizione al n. 92 del registro delle imprese che recuperano rifiuti di cui all'art. 216 del D. lgs. n. 152/2006, trasmesso dal Responsabile del Servizio III "Gestione rifiuti";

Visto il D.P.R. n.160/2010 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive;

Visto il DPR n. 59/2013 recante il Regolamento in materia di autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA;

Visto il D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la L. n. 44795 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico);

Visto il D. lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamate le direttive del Dirigente in ordine alla predisposizione della presente proposta;

Per tutto quanto sopra premesso, si propone di determinare quanto segue:

- *Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'autorizzazione unica ambientale (AUA) a favore della ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL, avente sede legale e impianto a POLLENZA (MC), V. POTENZA 36;*

Di dare atto che la suddetta AUA sostituisce:

- L'Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sez. II della Parte III del D. lgs. n. 152/2006; in particolare, la ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL è autorizzata a scaricare sul fiume Potenza le acque reflue costituite dal miscuglio delle acque di prima pioggia e di falda emunte da attività di MISE;*
- Il rinnovo dell'iscrizione al n. 92 del registro delle imprese che recuperano rifiuti di cui all'art. 216 del D. lgs. n. 152/2006;*
- La Comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/95;*

- *Di stabilire che la ditta, nella persona del gestore, debba attenersi alle prescrizioni definite negli allegati sotto riportati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolati come segue:*

ATTI COSTITUENTI PARTI INTEGRANTI DELL'AUA	SOGGETTO COMPETENTE	CONTENUTI
--	---------------------	-----------

Allegato n. 1	Provincia di Macerata – Settore Ambiente – Servizio IV “Tutela Acque”	D. lgs. n. 152/2006. DPR n. 160/2010. DPR n. 59/2013. Parere per l'autorizzazione allo scarico a favore della Pandolfi Rottami Srl con sede legale e stabilimento produttivo in V. Potenza 36 in Pollenza.
Allegato n. 2	Provincia di Macerata – Settore Ambiente – Servizio III “Gestione rifiuti”	Art. 216 D. lgs. n. 152/2006 – PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale e operativa in V. Potenza 36 del Comune di Pollenza – AUA. Attività di recupero rifiuti. Parere per il rinnovo dell'iscrizione al n. 92 del Registro di cui all'art. 216 del D. lgs. n. 152/2006
Allegato n. 3	Comune di Pollenza	Parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico (contenuto nel verbale CDS del 13/01/2016).

- Di stabilire che il gestore debba attenersi alle ulteriori seguenti prescrizioni;
 - 1) è tenuto a comunicare alla Provincia di Macerata ogni successiva variazione di denominazione, ragione sociale, titolarità di autorizzazione, sede legale, legale rappresentante, responsabile di impianto;
 - 2) Nel caso in cui intenda effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto dovrà darne comunicazione alla Provincia e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, la ditta stessa potrà procedere all'esecuzione della modifica;
 - 3) Nel caso in cui intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013;
- La presente autorizzazione è adottata unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria ecc., in particolare per quanto riguarda gli interventi strutturali connessi alla realizzazione dei presidi e dei sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici;
- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni stabilite per ciascun titolo ambientale negli allegati tecnici al presente atto e nei disposti normativi vigenti, troveranno applicazione le sanzioni stabilite dalle normative di settore;
- Si dà atto che:
 - la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, ha **durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa da parte del SUAP**; ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Macerata, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del suddetto DPR n. 59/2013;
 - contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica;
 - dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia;
 - la presente autorizzazione sarà trasmessa, nei modi e nei termini previsti dalla legge, al SUAP del Comune di POLLENZA, il quale dovrà provvedere al rilascio del titolo unico autorizzatorio;

copia di quest'ultimo dovrà essere trasmessa dallo stesso SUAP alla Provincia di Macerata, all'ARPAM e al competente Ufficio comunale;

- *La presente autorizzazione viene adottata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;*

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

Fascicolo AUA n. 151 - ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL

Macerata, lì 11/03/2016

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Claudio Accorsi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE “AMBIENTE”

Visto il documento istruttorio sopra riportato concernente l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) a favore della ditta in oggetto, ai sensi del DPR n. 59/2013;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'autorizzazione unica ambientale (AUA) a favore della ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL, avente sede legale e impianto a POLLENZA (MC), V. POTENZA 36;

Di dare atto che la suddetta AUA sostituisce:

- a) L'Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sez. II della Parte III del D. lgs. n. 152/2006; in particolare, la ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL è autorizzata a scaricare sul fiume Potenza le acque reflue costituite dal miscuglio delle acque di prima pioggia e di falda emunte da attività di MISE;
 - b) Il rinnovo dell'iscrizione al n. 92 del registro delle imprese che recuperano rifiuti di cui all'art. 216 del D. lgs. n. 152/2006;
 - c) La Comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/95;
- Di stabilire che la ditta, nella persona del gestore, debba attenersi alle prescrizioni definite negli allegati sotto riportati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolati come segue:

ATTI COSTITUENTI PARTI INTEGRANTI DELL'AUA	SOGGETTO COMPETENTE	CONTENUTI
Allegato n. 1	Provincia di Macerata – Settore Ambiente – Servizio IV “Tutela Acque”	D. lgs. n. 152/2006. DPR n. 160/2010. DPR n. 59/2013. Parere per l'autorizzazione allo scarico a favore della Pandolfi Rottami Srl con sede legale e stabilimento produttivo in V. Potenza 36 in Pollenza.
Allegato n. 2	Provincia di Macerata – Settore Ambiente – Servizio III “Gestione rifiuti”	Art. 216 D. lgs. n. 152/2006 – PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale e operativa in V. Potenza 36 del Comune di Pollenza – AUA. Attività di recupero rifiuti. Parere per il rinnovo dell'iscrizione al n. 92 del Registro di cui all'art. 216 del D. lgs. n. 152/2006
Allegato n. 3	Comune di Pollenza	Parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico (contenuto nel verbale CDS del 13/01/2016).

- Di stabilire che il gestore debba attenersi alle ulteriori seguenti prescrizioni;
 - 1) è tenuto a comunicare alla Provincia di Macerata ogni successiva variazione di denominazione, ragione sociale, titolarità di autorizzazione, sede legale, legale rappresentante, responsabile di impianto;
 - 2) Nel caso in cui intenda effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto dovrà darne comunicazione alla Provincia e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, la ditta stessa potrà procedere all'esecuzione della modifica;
 - 3) Nel caso in cui intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013;
- La presente autorizzazione è adottata unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria ecc., in particolare per quanto riguarda gli interventi strutturali connessi alla realizzazione dei presidi e dei sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici;
- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni stabilite per ciascun titolo ambientale negli allegati tecnici al presente atto e nei disposti normativi vigenti, troveranno applicazione le sanzioni stabilite dalle normative di settore;
- Si dà atto che:
 - la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, ha **durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa da parte del SUAP**; ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Macerata, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del suddetto DPR n. 59/2013;
 - contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica;
 - dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia;
 - la presente autorizzazione sarà trasmessa, nei modi e nei termini previsti dalla legge, al SUAP del Comune di POLLENZA, il quale dovrà provvedere al rilascio del titolo unico autorizzatorio; copia di quest'ultimo dovrà essere trasmessa dallo stesso SUAP alla Provincia di Macerata, all'ARPAM, all'ASUR – Dip. Di prevenzione e al competente Ufficio comunale;
- La presente autorizzazione viene adottata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

Fascicolo AUA n. 151 - ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dott. Luca Addei



9682 /017.018.001/704

Macerata, lì 18/02/2016

SERVIZIO II TUTELA ARIA,
COORDINAMENTO SUAP, AUA
SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006. DPR 160/2010. DPR 59/2013 Parere per l'autorizzazione allo scarico a favore della PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale e stabilimento produttivo in V. POTENZA 36 in POLLENZA.

Per i provvedimenti di competenza si trasmette il parere per l'endoprocedimento in oggetto, ai sensi degli artt. 113, 124, 125 e 243 del D.Lgs. 152/2006.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale; in particolare la Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, e la Sez. II - Tutela delle acque dall'inquinamento, artt. 74, 100, 101, 105, 124 e Allegato 5;
- Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 10 (e s.m.i.), artt. 46 e 47;
- DPR 19 ottobre 2011, n. 227, recante norme per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
- DPR 160/2010 recante il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive;
- DPR 59/2013 recante il Regolamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 10 (e s.m.i.), artt. 46 e 47;
- Piano Regionale di Tutela delle acque 1° fase - Acque superficiali, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000 n. 302;
- Piano di Tutela delle Acque approvato con DACR n. 145 del 26.01.2010, pubblicato sul Supplemento n. 1 al BUR n. 20 del 26/02/2010.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Lo SUAP del Comune di Pollenza con nota avente ad oggetto "*Trasmissione nuova istanza di aua in ottemperanza alla conferenza dei servizi del 13/11/2015 Piano della caratterizzazione ambientale impianto di rottamazione e gestione metalli ferrosi e non pericolosi ditta Pandolfi Rottami srl*", prot. 13829 del 01/12/2015 (pervenuta il 01/12/2015 prot. n. 69218) ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale e stabilimento produttivo in V. POTENZA 36 in POLLENZA.

Conseguentemente con nota Prot. n. 73879 del 30/12/2015, questo Settore ha avviato l'endoprocedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA convocando una Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90.

Con nota prot. 8519 del 15/02/2016 è stato trasmesso il verbale della Conferenza svoltasi in data 13/01/2016 presso il X Settore Ambiente della Provincia di Macerata ove, in particolare, oltre all'attività di recupero rifiuti per la quale, alla ditta in oggetto, attualmente è stata rilasciata la proroga dell'iscrizione fino al 18/05/2016 alle operazioni di messa in sicurezza del sito e, al parere acustico, è stato valutato favorevolmente il rilascio del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione allo scarico.

Nello specifico, nel corso dei lavori della Conferenza di servizi, si è preso atto del parere del Dipartimento Provinciale ARPAM di Macerata, che con nota del 13/01/2016 prot. 833, ha espresso in merito all'autorizzazione allo scarico parere favorevole con prescrizioni evidenziando in particolare

che: *“Dalle planimetrie allegare alla documentazione consultata si evince che sia lo scarico delle acque di prima pioggia trattate che quello proveniente dalla MISE vengono effettuati sul suolo prima che tali scarichi raggiungono il corpo idrico e per tale motivo nelle prescrizioni è citato il rispetto dei limiti previsti dalla tab.4. In ogni caso si ritiene che debba essere verificata approfonditamente la possibilità di convogliare gli scarichi in questione direttamente nel corpo idrico recettore – fiume Chienti, anche in relazione alle notevoli criticità determinate dai reflui aziendali a carico dei suoli limitrofi nonché della tipologia di contaminanti riscontrati. In tal caso la tabella di riferimento dovrà essere la tab.3 all.5 parte terza del D.L.152/06.”*

Nella Conferenza di servizi, è stato quindi in particolar modo valutata l'opportunità di far confluire lo scarico direttamente nel corpo idrico superficiale, anziché nel punto originario, con la necessità di effettuare la manutenzione e il ripristino della sezione del canale collettore senza soluzione di continuità tra la produzione del refluo e il Fiume Potenza.

Relativamente alle acque di prima pioggia, le stesse si originano dal piazzale impermeabilizzato di circa 1.200 mq sul quale avvengono le operazioni di stoccaggio dei rifiuti, e corrispondono al volume di 6 m³.

Tali acque vengono trattate con un impianto di depurazione del tipo Planrain Dynamicus 5000, idoneo al trattamento di superfici fino a 5.000 m², costituito da:

- un pozzetto selezionatore, ove avviene la separazione delle acque di prima pioggia dalle restanti acque, dotato di bypass per lo scolo delle acque di seconda pioggia,
- un comparto di sedimentazione/accumulo con capacità totale di 25 m³,
- un disoleatore con filtro a coalescenza del tipo PLANOIL 5 FC.

È presente un pozzetto fiscale all'uscita del trattamento, ove confluiscono anche le acque di seconda pioggia scolmate dal bypass del pozzetto selezionatore.

Relativamente alle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 113 c. 3 del, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si applicano le norme della Regione Marche contenute all'art. 42 delle NTA al Piano di Tutela delle Acque approvato con DACR 145 del 26.01.2010 ove vengono disciplinate tali acque delle aree esterne adibite ad attività produttive o di servizi che devono essere convogliate e la loro frazione di prima pioggia che deve essere opportunamente trattata in idonei impianti.

In particolare la norma regionale stabilisce che:

- le acque di prima pioggia sono sottoposte alla disciplina delle acque reflue industriali;
- i titolari delle attività esistenti hanno l'onere di redigere uno studio sulla significatività del rischio di dilavamento delle acque di lavaggio o di prima pioggia provenienti dai propri stabilimenti e di sottoporre tale studio all'Autorità competente ad autorizzare lo scarico;
- a seguito di richiesta del titolare dell'attività ovvero a seguito di attività ispettiva, l'Autorità competente ad autorizzare lo scarico, sulla base degli (eventuali) studi forniti dal titolare e delle (eventuali) prescrizioni emanate dalla Giunta regionale, dovrà valutare la significatività del rischio di dilavamento, secondo le disposizioni sul procedimento amministrativo dettate in via generale dalla Legge 241/90.

Aderendo a quanto sopra indicato e, per coerenza con il principio di prevenzione e precauzione finora adottato, si riconduce la valutazione della significatività del rischio direttamente ai criteri generali e agli elementi tecnici già adottati con la DGP n. 454/2007 al paragrafo 4. Ai fini di tale valutazione, nelle more dell'adozione della DGR di cui ai punti a2) e b2) del secondo comma dell'art. 42, si ritiene in relazione alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo che possano essere prese in considerazione, oltre alle sostanze di cui all'art. 108 D. Lgs. 152/06, tutte le sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali e, in particolare, le sostanze potenzialmente pregiudizievoli per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici nonché le sostanze idrosolubili, le sostanze putrescibili e le sostanze ed i materiali parzialmente o totalmente polverulenti.

Inoltre si ritiene che la relazione tecnica e gli elaborati allegati alla domanda per l'autorizzazione allo scarico, nonché degli elementi conoscitivi dei corpi idrici e della situazione ambientale locale siano sufficienti per tale valutazione del rischio.

Inoltre nella Conferenza di servizi sono state fornite informazioni in ordine alla richiesta della Provincia, formulata con nota prot. n. 74157 del 31/12/2015, di aggiornamento in merito alle azioni intraprese a seguito della CdS del 13/11/2015, tenutasi presso il Comune di Pollenza.

La Ditta, per rispondere al secondo quesito posto dalla nota della Provincia sopra richiamata, ha illustrato, per il tramite del consulente incaricato, il funzionamento del sistema Pump & Treat ed il



dimensionamento dell'impianto a carboni attivi con una simulazione nelle condizioni più gravose di solventi organici clorurati in ingresso a 150 µg/l e con uscita pari a 30 µg/l.

Relativamente alla attività di MISE della falda, le acque provenienti dal processo di "pump and treat", previo passaggio nel rispettivo pozzetto fiscale, si uniscono alle acque di prima pioggia trattate in un "pozzetto di raccordo" per seguire quindi lo stesso percorso con le quali condividono il punto di scarico.

La necessità dell'adozione di un adeguato sistema di messa in sicurezza della falda acquifera sotterranea, scaturisce dai risultati del monitoraggio delle acque profonde eseguito, dai quali è emersa la presenza di superamenti di alcune CSC delle acque di falda. Le problematiche relative allo scarico proveniente dalla MISE consiste nell'adeguato trattamento di acque contaminate principalmente con composti organo-alogenati.

Nell'area di pertinenza del sito produttivo sono presenti due piezometri ove all'interno è prevista l'installazione di due pompe centrifughe per l'emungimento dell'acqua di falda; le pompe avranno idonee caratteristiche idrauliche (portata e prevalenza) al fine di garantire un prelievo pari a 1 m³/h per ciascuna pompa. In corrispondenza della linea di mandata di ciascuna pompa sarà installato un misuratore di portata, un manometro ed una valvola di intercetto per la verifica delle condizioni di esercizio della pompa. I due flussi verranno convogliati e raccolti in un serbatoio della capacità di 3.000 litri con lo scopo di accumulo e rilancio dell'acqua emunta, ove sarà installata una pompa di rilancio gestita con galleggianti di tipo on/off con caratteristiche idrauliche idonee a garantire lo smaltimento del quantitativo emunto dai piezometri pari a complessivi 2 m³/h. La tubazione di rilancio sarà realizzata in HDPE DN25 e saranno installati manometri, pressostati di sicurezza e valvole di intercetto per la corretta gestione del sistema. A valle della pompa di rilancio sarà installata la sezione di microfiltrazione costituita da una serie di filtri anti particolato con grado di filtrazione tra 20 e 100 mesh per la rimozione del materiale in sospensione. A valle del sistema di microfiltrazione sarà installato un filtro in PRFV di capacità pari a 750 litri in cui verranno posati 300 kg di carbone attivo. In uscita al filtro a carbone sulla linea di scarico in fognatura sarà installato un contatore volumetrico e totalizzatore per la misura della portata di trattamento e dei quantitativi complessivamente trattati. Il tempo di contatto di progetto risulta pari a 19 minuti pertanto conforme con i parametri dimensionali chimici previsti con un adeguato tempo di residenza del flusso nel filtro.

Considerato che il filtro ha una altezza pari a circa 1,95 m e diametro di 70 cm il valore di carico idraulico superficiale risulta pari a 5,2 pertanto il filtro risulta anche idraulicamente rispondente ai parametri dimensionali.

Si dà atto infine che relativamente alla necessità di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque emunte trattate in ambito di MISE:

-l'art. 243 del D.Lgs 152/2006 costituisce norma speciale e quindi con carattere di prevalenza sulla norma generale, implementando la più ampia definizione di scarico di cui all'art. 74 del medesimo decreto;

-in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza;

-il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali;

-la realizzazione dello sbarramento di emergenza, volto al contenimento idraulico a valle dell'inquinante si potrebbe trasformare in uno dei principali sistemi di bonifica della falda, volto al risanamento definitivo;

-che i solventi organici aromatici, gli olii minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera sono contenuti all'elenco I della Direttiva 2006/11/CE, quali sostanze biologicamente nocive, scelte in base alla loro tossicità, alla loro persistenza e alla capacità di bioaccumulo e pertanto lo scarico deve essere soggetto ad autorizzazione che ne fissi le norme di emissione e che deve essere valida per un periodo limitato in modo da tener conto delle eventuali modifiche dei valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all'Allegato IX della Direttiva 2000/60/CE;

-che pertanto per la messa in sicurezza le ragioni della tutela ambientale costituiscono ragione di preminenza rispetto alla contestuale e pure legittima motivazione di carattere gestionale ed operativa.

La portata media dello scarico è di 60 m³/giorno, per un totale di 21.900 m³/anno. Non è previsto un eventuale riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo.

Le acque di controlavaggio dei filtri saranno smaltite come rifiuto come pure gli stessi filtri, una volta esausti.

Si dovrà provvedere inoltre, ad attuare una procedura per la segnalazione ed il pronto intervento in caso di non operatività, in modo da limitarne i tempi che possono essere dovuti, oltre che alla normali operazioni di manutenzione programmata, alle operazioni di pulizia degli elementi estranei, ricambio dei riempimenti, ecc., anche ad una serie di malfunzionamenti dovuti a problemi di corrosione/intasamento del pozzo di estrazione, modifiche dello schema d'impianto e guasti del sistema di estrazione.

Lo stabilimento si identifica con le seguenti coordinate Gauss-Boaga (fuso Est) prese al cancello di ingresso X: 2378021; Y: 4794479; dal pozzetto di raccordo lo scarico verrà recapitato direttamente al fiume Potenza, che scorre a circa 200 m dall'insediamento nel punto che si identifica con le seguenti coordinate Gauss-Boaga (fuso Est) X: 2386939; Y: 4794638.

Inoltre nell'istruttoria si è tenuto conto inoltre dell'impossibilità di convogliare i reflui in pubblica fognatura in relazione alla localizzazione dello stabilimento, alle portate scaricate e alle caratteristiche delle stesse.

Gli scarichi, sono inoltre stati definiti nella loro composizione quali quantitativa sulla base di dati di letteratura e necessitano di specifiche attività di caratterizzazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 383/10 del 30/10/2012 al Servizio Tutela delle Acque sono stati assegnati i procedimenti relativi alle autorizzazioni allo scarico di competenza provinciale ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs 152/2006.

Il presente endoprocedimento è inserito nel procedimento unico disciplinato dal DPR 160/2010 e DPR 59/2013.

Per tutto quanto esposto si ritiene che esistano le condizioni per il rilascio del parere favorevole per l'autorizzazione allo scarico ai sensi degli artt. 113, 124 e 125 e 243 del D.Lgs n. 152/2006, **alla PANDOLFI ROTTAMI SRL, con sede legale e stabilimento produttivo in V. POTENZA 36 nel Comune di POLLENZA**, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sig. Pandolfi Diego, allo scarico sul Fiume Potenza delle acque reflue costituite dal miscuglio delle acque di prima pioggia e di falda emunte da attività di MISE provenienti dal proprio stabilimento produttivo, in conformità agli elaborati a corredo della domanda e nell'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Condizioni e prescrizioni per lo scarico

1.1. Valori limite e frequenze dei controlli

- a. gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti dalla Tabella n. 3, colonna scarico in acque superficiali, dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- b. deve essere effettuato quattro volte l'anno un autocontrollo sulle acque di prima pioggia trattate, prelevate al pozzetto fiscale, che attesti la concentrazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, Solidi sospesi totali, Alluminio, Cromo totale, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Ferro, solventi clorurati e Idrocarburi totali;
- c. venga accertata, sia sullo scarico che sulle acque in entrata dell'impianto di pump & treat con frequenza trimestrale, l'efficienza di rimozione degli inquinanti attraverso la determinazione almeno dei parametri Idrocarburi totali, Solventi clorurati, Manganese nonché tutti gli altri parametri che nel corso della caratterizzazione o successivi monitoraggi abbiano evidenziato un superamento del rispettivo valore soglia di contaminazione in base a quanto stabilito alla tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006
- d. qualora i controlli o gli autocontrolli abbiano accertato una non conformità rispetto ai valori



limite di emissione, nel corso del successivo anno a partire dalla data della non conformità, dovranno essere eseguiti un numero doppio degli autocontrolli prescritti;

- e. qualora dalle misurazioni autonomamente eseguite sullo scarico finale risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici siano superati, si dovrà provvedere ad informare entro le 48 ore la Provincia e l'ARPAM tramite comunicazione scritta;
- f. dovranno essere avviate, ogni qualvolta si rilevi nelle acque di scarico la positività al saggio di tossicità (parametro 51 Tab 3 All. 5 D.Lgs 152/2006), indagini analitiche specifiche, la ricerca delle cause e la loro rimozione;
- g. i risultati degli autocontrolli devono essere annotati su appositi registri o su opportuni supporti informatici, conservati per un periodo di almeno quattro anni e tenuti a disposizione degli Organi di controllo;
- h. le modalità di raccolta, campionamento, trasporto e conservazione e le determinazioni analitiche dei campioni devono essere eseguite secondo le più avanzate metodiche di impiego generale, tratte da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale (APAT/ IRSA – CNR) o a livello internazionale;
- i. le concentrazioni delle sostanze pericolose devono essere espresse in relazione ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data del 29 aprile 2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti;
- j. i certificati analitici dovranno essere firmati da tecnico abilitato e riportare il metodo di prova ufficiale applicato, incertezza di misura legata al metodo, limiti di autorizzazione e limiti di rilevabilità dello strumento;
- k. relativamente ai monitoraggi effettuati presso laboratori esterni, la corretta calibrazione e manutenzione degli strumenti utilizzati dovrà essere garantita, quando possibile, da certificazioni di qualità e/o di settore;
- l. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

1.2. Manutenzione, modifiche e guasti

- a. ad evento meteorico esaurito deve essere garantito lo svuotamento della vasca di prima pioggia entro le 48 –72 ore successive dall'ultimo evento meteorico;
- b. tutte le componenti degli impianti di trattamento sia fisse che mobili, i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d'ispezione, i relativi accessi e le relative pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna;
- c. i dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo;
- d. la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- e. venga installato un pozzetto fiscale prima e dopo l'impianto di pump & treat o, in alternativa, vengano individuati manufatti, facilmente accessibili, ove poter effettuare operazioni di ispezione e prelievo delle rispettive acque;
- f. i pozzetti di ispezione e prelievo siano mantenuti accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi in atto;
- g. le due tubature in ingresso al pozzetto fiscale, rispettivamente delle acque di prima pioggia

trattate e delle acque di seconda pioggia, siano poste a diverse altezze ed in modo tale da permettere l'esecuzione di prelievi distintamente per tipologia,

- h. le tubazioni di ogni scarico afferenti al pozzetto di ispezione e prelievo devono essere posizionate almeno ad 80 cm dal fondo del pozzetto e fuoriuscire dalla parete di almeno 20 cm in modo da permettere il campionamento separato degli scarichi per tipologia;
- i. il posizionamento delle fognature afferenti al pozzetto di raccordo di tutti gli scarichi provenienti dallo stabilimento consenta di raccogliere campioni distinti per tipologia
- j. per qualsiasi situazione di funzionamento anomalo degli impianti di trattamento ovvero qualora si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi tale per cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione, il Gestore informa entro 24 ore dal fatto la Provincia, il Comune e l'ARPAM, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per ripristino della situazione preesistente ed adotta le misure d'urgenza necessarie al ripristino della conformità e a garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni nell'ambiente idrico; qualora la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana sospende l'esercizio dell'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- k. qualora trattasi di interventi programmati con eventuali interruzioni del funzionamento che possono causare un "blocco" o un "fermo", anche solo temporaneo, degli impianti di trattamento o di parti significative di essi, dovranno essere comunicate a questa Provincia, al Comune e all'ARPAM con anticipo di almeno 10 giorni;
- l. tutte le interruzioni temporanee totali o parziali che siano dovute a guasti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento, devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, accorgimenti tecnici e strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento dell'impianto, mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conformi ai limiti di emissione;

3. Condizioni e prescrizioni generali

- a. il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dagli impianti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- b. è fatto divieto di immettere materie che formino in conseguenza della loro natura, depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, per effetto dello scarico autorizzato, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- c. le modalità di scarico nel corso d'acqua e la gestione dell'impianto di trattamento devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- d. lo scarico delle acque di seconda pioggia deve essere costituito esclusivamente dalle acque meteoriche non contaminate che non devono presentare elementi indice di un rischio significativo di dilavamento;
- e. lo scarico in corso d'acqua demaniale deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della relativa concessione (RD 523/1904 e LR 5/2006);
- f. l'autorizzazione allo scarico costituisce parere in merito al profilo ambientale ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, che non legittima il titolare ad operare in difformità ai regolamenti di Polizia Urbana, delle norme igienico sanitarie, delle norme urbanistiche ed edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabilimento di cui trattasi, delle ulteriori norme di tutela ambientale e paesaggistica e che non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;



- g. l'inosservanza di quanto prescritto con il presente parere comporta i provvedimenti di cui all'art. 130 e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo V - Capo I e II della parte terza al D. Lgs. 152/2006.

La responsabile dell'endoprocedimento
F.to Dott.ssa Beatrice Antonelli

Ba
1440858_LETTERA_TRASMISSION_TjoxNDQwODU4OmJIYXRyaWNILmFudG9uZWxsaTpQUk9WX01DOK5BOKe6QWNxdWE.rtf



Prot. n.11410/017.021.003/ 92 Rec

li 26/02/2016

OGGETTO: Art.216 D. Lgs. 152/2006 – PANDOLFI ROTTAMI SRL con sede legale ed operativa in V. POTENZA 36 del Comune di POLLENZA (MC) – Autorizzazione unica ambientale. attività di recupero rifiuti. Parere per il **rinnovo dell'iscrizione al n. 92** del registro di cui all'art 216 del d.lgs. 152/06.

SERVIZIO II TUTELA ARIA,
COORDINAMENTO SUAP, AUA
SEDE

Ai fini del rilascio dell'AUA si trasmette il parere per il **rinnovo dell'iscrizione** della ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL, per l'impianto in oggetto indicato **al n.92 del registro** delle imprese che recuperano rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs n.152/2006.

1. Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 aprile 2006 n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
- Legge Regionale Marche 3/2012 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";
- DPR 59/2013;

Motivazioni ed esito dell'istruttoria.

Con Determinazione Dirigenziale n. 446/12° Settore del 16/11/2009 la ditta Pandolfi Pietro, con sede legale e stabilimento produttivo in via Potenza n. 36 nel Comune di Pollenza, è stata iscritta al n. **92** del registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006. Successivamente con determinazione dirigenziale n. 66/10 del 23/02/2012 è stata disposta la modifica dell'iscrizione e con determinazione dirigenziale n. 69/10 del 24/02/2012 l'iscrizione è stata volturata a favore della Pandolfi Rottami S.r.l.

Con successive determinazioni n. 164/10 del 16/05/2012 e n. 232/10 del 03/07/2012 sono state apportate ulteriori modifiche all'iscrizione.

A seguito delle violazioni riscontrate nel corso dei controlli degli organi di vigilanza la Provincia di Macerata, con determinazione dirigenziale n. 342/10° Settore del 18/10/2013, ha diffidato la Pandolfi Rottami S.r.l.:

- dall'effettuare qualsiasi attività di gestione rifiuti in difformità dell'iscrizione rilasciata Provincia di Macerata;
- a provvedere, nella parte di area sottoposta a sequestro, una volta conseguita l'autorizzazione da

parte della competente autorità giudiziaria, al ripristino delle condizioni di legalità mediante la rimozione dei rifiuti e la verifica delle condizioni per la prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti, provvedendo altresì a trasmettere apposita relazione alla Provincia;

- a provvedere al ripristino dello stato di legalità nell'area dissequestrata dell'impianto di circa 1.100 m².

Successivamente all'emanazione dell'atto di diffida la ditta ha provveduto:

- alla messa in sicurezza d'urgenza dell'area nei pressi dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
- a presentare nell'ambito del procedimento di bonifica il piano di caratterizzazione e le integrazioni richieste nel corso delle conferenze di servizi;
- alla rimozione dei rifiuti pericolosi e a parte dei rifiuti non pericolosi rinvenuti nell'area interna allo stabilimento;

Sulla base delle attività di bonifica dell'area già realizzate dalla ditta e al fine di consentire la prosecuzione delle stesse, con determinazione dirigenziale n. 408/10° Settore del 17/11/2014 è stata disposta la proroga dell'iscrizione fino al 17/11/2015 .

Successivamente con nota prot. 30868 del 12/05/2015 la Provincia ha preso atto del dissequestro dei rifiuti disposto dal giudice e ha consentito la prosecuzione dell'attività anche in tale area nel rispetto del DM 05/02/1998 e s.m.i. e facendo, comunque, salva ogni eventuale operazione di rimozione dei rifiuti che si sarebbe resa necessaria per le attività di bonifica.

In seguito con determinazione dirigenziale n. 456/10° Settore del 18/11/2015 è stata disposta la proroga dell'iscrizione fino al 18/05/2016. In quest'ultimo atto di proroga veniva tra l'altro prescritto alla ditta:

1. di proseguire nelle attività relative al procedimento di bonifica in itinere presso il Comune di Pollenza;
2. di ripristinare la pavimentazione nella parte del piazzale in cui la stessa risultava deteriorata;

Nell'atto in questione inoltre :

- si disponeva a carico della ditta il divieto di prosecuzione dell'attività di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in quanto nel sopralluogo del 13/11/2015 la polizia provinciale aveva accertato la mancanza di mezzi e aree idonee per la gestione di tali rifiuti;
- si prendeva atto che la ditta continuava a gestire le acque reflue come rifiuti liquidi da smaltire presso ditte autorizzate.

In data 07/09/2015 è pervenuta alla Provincia l'istanza di AUA presentata dalla ditta allo SUAP del Comune di Pollenza ai fini del rinnovo dell'iscrizione per l'attività di recupero rifiuti e dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali.

Nel corso della conferenza di servizi del 13/01/2016 relativa all'istruttoria dell'AUA è emerso che:

1. nella domanda di rinnovo dell'iscrizione in AUA la ditta ha chiesto anche di effettuare l'attività di recupero R4 mediante l'utilizzo di una pressa meccanica per le tipologie di rifiuto 3.1 e 3.2. dell'allegato 1, sub. 1 del DM 05/02/1998. Nella relazione tecnica della domanda di AUA si dichiara che la pressa ha una capacità pari a 7 tonn/giorno e quindi inferiore alle 10 tonnellate oltre le quali è richiesta dalla normativa vigente la procedura di screening. Riguardo a quest'ultimo macchinario il ciclo lavorativo possibile è dato da turni di lavorazione della durata di 40 minuti a seguito dei quali occorrono 120 minuti di riposo per il raffreddamento dell'olio idraulico; tale caratteristica del macchinario è stata dichiarata dalla ditta costruttrice e la relativa documentazione è stata acquisita agli atti dalla Provincia. Nel corso dell'istruttoria è stata rilevata un'incongruenza tra i giorni lavorativi dichiarati nell'istanza di autorizzazione allo scarico pari a 264 e il quantitativo annuo di rifiuti recuperati in R4 dichiarato pari a 3500 tonn. (rispettivamente 2500 tonn./anno per la tipologia 3.1 e 1000 tonn./anno per la tipologia 3.2). Il quantitativo annuo di rifiuti recuperati in R4 verrà ridotto pertanto a 1056 tonn./annue per la tipologia di rifiuto 3.1 e a 792 tonn./annue per la tipologia 3.2 tenuto conto della potenzialità dichiarata dell'impianto (4 tonn/giorno per la tipologia 3.1 e 3 tonn/giorno per la tipologia 3.2) e dei giorni lavorativi dell'impresa;
2. per i rifiuti costituiti da alcuni tipi di rottami metallici (quelli in ferro, acciaio, alluminio e rottami di leghe di alluminio), essendo entrato in vigore il regolamento UE n. 333/2011 e il

comma 8 quater all'art.216 del d.lgs. 152/06 , al fine di valutare se le operazioni ed i macchinari sono tali da consentire la cessazione della qualifica di rifiuto si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel regolamento CE, piuttosto che al DM 05/02/1998 come era avvenuto nel corso del sopralluogo effettuato nel 2012 dalla polizia provinciale. Pur potendo concedere nel rinnovo dell'iscrizione in AUA l'attività di recupero R4 con la pressa di potenzialità di 7 tonn/giorno, tuttavia fino a che la ditta non avrà conseguito la certificazione di conformità al regolamento CE i rifiuti usciranno dall'impianto con la qualifica di rifiuto.

Il Comune di Pollenza, con atto prot. 553 del 16/01/2016 (prot. Prov. 2006 del 18/01/2016), ha espresso il parere di compatibilità urbanistico ambientale con il quale si attesta che *“dovranno essere soddisfatte le richieste e prescrizioni dettate in merito dall'Asur; le operazioni di recupero dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area distinta al catasto terreni del Comune di Pollenza, al foglio 2 con porzione della particella 464 così come individuata dal recente PRG ed avente destinazione urbanistica “DR- Zone produttive speciali di rottamazione” disciplinate dall'art. 23 delle NTA ”.*

In ordine al parere ASUR lo stesso è stato espresso in data 13/11/2015 nel corso della conferenza di servizi per l'esame dei risultati del piano della caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio riguardante anche l'area interna all'impianto della Pandolfi Rottami S.r.l.

Nel corso della suddetta conferenza di servizi sono stati, tra l'altro, acquisiti i pareri favorevoli del Comune e dell'ASUR per la prosecuzione, in regime di proroga, dell'attività di recupero rifiuti della Pandolfi Rottami S.r.l. Come riportato nel relativo verbale, trasmesso con nota del 18/11/2015 prot. 13207 (acquisito al prot. Prov. 66760 del 18/11/2015), *“.....l'ASUR ritiene accettabile il livello di sicurezza per gli operatori in considerazione anche della presenza della barriera fisica costituita dalla pavimentazione, la cui efficacia va approfondita attraverso la procedura di Analisi di Rischio sito specifica, come richiesto dalla conferenza, del fatto che il sito sia ubicato in zona agricola con assenza di abitazioni a ridosso dell'impianto e, più in generale, caratterizzato esclusivamente da un edificato di case sparse e dalla sostanziale assenza di pozzi idrici, nonché preso atto della presentazione in questa sede delle misure di MISE e della prossima realizzazione del progetto di barriera idraulica per la messa in sicurezza di emergenza. Quanto sopra consente la prosecuzione temporanea dell'attività a condizione che la stessa sia funzionale alla messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato portando a compimento tutto quanto ad esse necessario.”*

Dal verbale (n. 13/2016) di sopralluogo, effettuato presso l'impianto dalla polizia provinciale in data 19/02/2016, non risultano segnalate violazioni alla norma tecnica del DM 05/02/1998 e s.m.i. Nel corso della suddetta ispezione inoltre è stato accertato che:

1. per quanto riguarda la verifica del completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione nella parte dell'impianto in cui la stessa risulta deteriorata *“la ditta ha ricostruito una porzione di pavimentazione mediante la realizzazione di una soletta in cls, di circa 150 m² sita nella parte più a nord rispetto al cancello d'ingresso”;*
2. per quanto riguarda l'aver predisposto idonei contenitori da destinare alla messa in riserva “R13” dei Raee *“la ditta ha posizionato un container munito di coperchio nella parte SUD OVEST rispetto all'ingresso dell'impianto di recupero”;*
3. per quanto riguarda l'avvenuto smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti, la ditta ha esibito copia dei FF.II.RR. relativi alle operazioni di conferimento a ditta specializzata per lo smaltimento.

La ditta sta proseguendo nelle attività relative al procedimento di bonifica.

Per tutto quanto esposto si ritiene che esistano le condizioni per il rilascio, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate, del parere favorevole per il **rinnovo dell'iscrizione al n. 92** del registro di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/06 della ditta:

Denominazione: Pandolfi Rottami S.r.l.

Partita IVA:01778020436

Sede legale ed operativa: in C.da Potenza, n.36, Pollenza;

Individuazione Catastale: Foglio: 2 Particella: 464 porzione;

titolare e/o legale rappresentante:

Pandolfi Diego, nato a San Severino Marche, il 17/11/1985, residente in Via Galilei n.8, Treia.

Condizioni e prescrizioni:

1. la ditta è tenuta ad operare nel rispetto delle disposizioni di cui al DM. 05/02/1998 così come modificate ed integrate dal D.M. 186 del 05/04/2006 ed in particolare delle norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 6 e all'allegato 5 del citato decreto;

2. l'attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i.;

3. l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi può essere svolta per le operazioni, tipologie e quantità di rifiuti riportati nella seguente tabella:

Tipologia a rifiuto (all. 1-sub. 1 del D.M. 5.2.98)	Descrizione tipologia (all. 1-sub. 1 del D.M. 5.2.98)	CODICI CER	Operazione di recupero (All. C alla parte IV del d.lgs. 152/06)	Attività di recupero (all. 4-sub. 2 del D.M. 5.2.98)	Quantità T/anno Recuperata
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	R13	Messa in riserva	2.500
			R4	Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica	1.056
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203]	R13	Messa in riserva	1.000

		[200140]			
			R4	Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica	792
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 della d.lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e al d.lgs. 209/2003 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	[160116] [160117] [160118] [160122]	R13	Messa in riserva	1.000
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	[160214] [160216] [200136] [200140]	R13	Messa in riserva	30
5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	[160216] [170402] [170411]	R13	Messa in riserva	100
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	R13	Messa in riserva	100
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	[110114] [110206] [110299] [160214] [160216] [200136]	R13	Messa in riserva	50
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993 o HFC	[160214] [160216] [200136]	R13	Messa in riserva	1.000
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	[070213] [120105] [160119]	R13	Messa in riserva	100
10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	[160103]	R13	Messa in riserva	100
				TOTALE	7.828

la capacità massima istantanea di stoccaggio è pari a **850 tonnellate (agevolati) e 650 tonnellate (non agevolati)**;

la capacità massima giornaliera trattabile è pari a **7 tonnellate**.

4. per i rifiuti costituiti da alcuni tipi di rottami in ferro, acciaio, alluminio e rottami di leghe di alluminio di cui al regolamento UE n. 333/2011 usciranno dall'impianto con la qualifica di rifiuto fino a che la ditta non avrà conseguito la certificazione di conformità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento ;

5. si prende atto che il Comune di Pollenza con atto prot. 553 del 16/01/2016 (prot. Prov. 2006 del 18/01/2016) , ha espresso il parere di compatibilità urbanistico ambientale con il quale si attesta che

“dovranno essere soddisfatte le richieste e prescrizioni dettate in merito dall’Asur; le operazioni di recupero dovranno essere effettuate esclusivamente all’interno dell’area distinta al catasto terreni del Comune di Pollenza, al foglio 2 con porzione della particella 464 così come individuata dal recente PRG ed avente destinazione urbanistica “DR- Zone produttive speciali di rottamazione” disciplinate dall’art. 23 delle NTA ”;

6. si prende altresì atto del parere espresso dall’ASUR nella conferenza di servizi del 13/11/2015 favorevole alla prosecuzione dell’attività a condizione che la stessa sia funzionale alla messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato portando a compimento tutto quanto ad esse necessario;

7. la ditta deve presentare garanzia finanziaria ai sensi ed in conformità alle delibere di Giunta Regionale nn. 515 del 16/04/2012, 583 del 02/05/2012 e DGR 1473 del 29/12/2014;

8. ai sensi della DGR 1473 del 29/12/2014 la garanzia finanziaria dovuta per l’attività di recupero rifiuti può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire il periodo di durata dell’iscrizione ricompresa nell’autorizzazione unica Ambientale (AUA). Il soggetto autorizzato, almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l’avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell’autorizzazione, presenta all’autorità competente il rinnovo delle garanzie finanziarie;

9. l’inosservanza delle norme tecniche e delle condizioni di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. comporta l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 216, comma 4 del d.lgs. 152/06 e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare del D.Lgs. 152/2006;

10. ai sensi del DM 21 luglio 1998 n. 350 la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, l’importo del diritto d’iscrizione pari a €. 258,23 nel conto corrente postale n. **14202626**, intestato alla Provincia di Macerata – Servizio Gestione Rifiuti- Corso Repubblica 28 62100 Macerata, con indicazione nella causale dei seguenti elementi:
denominazione e sede operativa del richiedente;
attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e numero d’iscrizione;


11. l’iscrizione nel registro di cui al comma 3 dell’art. 216 del D.Lgs.152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

Il responsabile dell’endoprocedimento
Dott. Roberto Ciccioni



Prot. n. 8519
017.003.010/151

Macerata, li 15/02/2016



Settore Ambiente - Servizio III
GESTIONE RIFIUTI
SEDE

Settore Ambiente SERVIZIO IV
Tutela delle acque
SEDE

Settore Ambiente - SERVIZIO V
BONIFICHE-VIA
SEDE

DIRIGENTE SETTORE GENIO
CIVILE
SEDE

ASUR Area Vasta n. 3 -
Dipartimento di prevenzione
areavasta3.asur@emarche.it

ARPAM Dip.to Provinciale Macerata
Servizio Acque
arpam.dipartimentomacerata@emarche.it

COMUNE DI POLLENZA
comune.pollenza.mc@legalmail.it

PANDOLFI ROTTAMI SRL
V. POTENZA 36
62010 POLLENZA (MC)

e p.c. SUAP COMUNE DI POLLENZA
suap@pec.comune.pollenza.mc.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013.
Ditta PANDOLFI ROTTAMI SRL, con sede legale e impianto in V. POTENZA 36 nel Comune di POLLENZA.

Invio del verbale della conferenza dei servizi.

Con la presente si trasmette copia del verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data 13/01/2016 presso il X Settore Ambiente della Provincia di Macerata.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Claudio Accorsi)



VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 13/01/2016

OGGETTO: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013.

IMPRESA ISTANTE : Pandolfi Rottami S.r.l.

SEDE IMPIANTO : Via Potenza, 36 del Comune di Pollenza.

Il giorno 13/01/2016 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Macerata – Settore Ambiente, via Velluti n. 41 Piediripa Macerata si è tenuta la conferenza di servizi, convocata dalla Provincia ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 per il procedimento di cui in oggetto.

Sono presenti:

per la Provincia di Macerata, Settore 10° Ambiente: il dott. Claudio Accorsi (del Servizio A.U.A.), la dott.ssa Beatrice Antonelli (del Servizio Acque), il dott. Roberto Ciccioli (del servizio VIA, bonifiche e rifiuti), la dott.ssa Simona Palanca (del servizio Bonifiche), la dott.ssa Silvia Bertini (del Servizio VIA), la dott.ssa Paola Mogetta (del Servizio Rifiuti) .
per la Provincia di Macerata, Settore 8° Genio Civile il dott. Ernesto Ciani ;
per il Comune di Pollenza è presente l'arch. Ulisse Costantini.

Sono presenti, per l'impresa istante: il legale rappresentante Diego Pandolfi, il sig. Massimo Pandolfi nonché i consulenti Manuel Tomassoni, l'avv. Leonardo Filippucci, il geologo Gianmaria Vecchioni, la cons. Ambientale Pacioni Tiziana.

Nessuno è presente per l'ARPAM e per la ASUR Marche – Z.T. n°9.

Il dott. Accorsi introduce la discussione dichiarando che la società ha presentato istanza ai sensi del DPR 59/2013 e che attualmente l'attività di recupero rifiuti è in corso per effetto della proroga dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 con scadenza il 18/05/2016. L'interno dell'impianto e una parte dell' area ad esso adiacente sono interessati da interventi di bonifica.

Ai fini del rilascio dell'AUA il dott. Accorsi chiede al Comune di esprimere il parere di competenza in materia della normativa dell'acustica. L'arch. Costantini esprime parere favorevole in quanto non sono intervenute modifiche.

La conferenza di servizi chiede poi informazioni in ordine alla richiesta della Provincia, formulata con nota prot. n. 74157 del 31/12/2015, di aggiornamento in merito alle azioni intraprese a seguito della CdS del 13/11/2015, tenutasi presso il Comune di Pollenza. Il geologo procede pertanto nell'illustrazione dei contenuti della nota di risposta trasmessa il 12/1/2016 (non ancora pervenuta materialmente agli uffici provinciali) e che viene fornita in copia; fa presente che le azioni di MISE presso il punto di scarico sono state effettuate e sono stati prelevati i campioni del fondo scavo e delle pareti, congiuntamente con l'ARPAM. I risultati della ditta hanno riscontrato il permanere della potenziale contaminazione per il parametro degli idrocarburi pesanti C>12. La ditta ha inoltre proceduto ad effettuare le indagini integrative al Piano della caratterizzazione, richieste dall'ARPAM, inerenti la ricerca di PCB su tutti i campioni delle verticali in cui erano stati rilevati i superamenti delle CSC nel suolo superficiale. I campioni analizzati dal laboratorio di parte non hanno rilevato superamenti. E' stata poi aggiornata l'Analisi di Rischio, secondo le indicazioni che erano state fornite alla CdS sopra richiamata (ovvero considerando anche le esposizioni del Suolo superficiale e profondo) e aggiungendo altresì i contaminanti rilevati dall'ARPAM.



In ordine alla richiesta, formulata dall'ARPAM e condivisa dalla citata CdS di novembre, di integrare la caratterizzazione dell'area demaniale, effettuando ulteriori scavi, sono state formulate alcune ipotesi ad ARPAM e comunque si procederà in accordo diretto con l'Agenzia Regionale. Sono intanto stati previsti due ulteriori scavi come documentato nella nota integrativa inviata del 12 gennaio. La ditta, prima di effettuare gli scavi, propone l'asportazione dei rifiuti rinvenuti in area demaniale dalla Guardia di Finanza; comunica inoltre che si procederà alla completa rimozione dei rifiuti in corrispondenza dei punti T1 e T2.

La Ditta, per rispondere al secondo quesito posto dalla nota della Provincia sopra richiamata, passa ad illustrare, per il tramite del consulente incaricato, il funzionamento del sistema *Pump & Treat* ed il dimensionamento dell'impianto a carboni attivi con una simulazione nelle condizioni più gravose di solventi organici clorurati in ingresso a 150 µg/l e con uscita pari a 30 µ/l. Secondo tale ipotesi i carboni potranno avere una durata pari a 12 mesi.

Per quanto riguarda il superamento del parametro manganese in un piezometro, dato atto che lo stesso può essere influenzato dalla parte particolare, si ritiene che la microfiltrazione in testa all'impianto possa comunque abbattere la concentrazione del parametro in esame, seppure la stessa sia di poco superiore alle CSC.

Saranno comunque effettuate nuove verifiche sui piezometri interessati dalla MISE.

Relativamente allo scarico la dott.ssa Antonelli illustra il parere ARPAM ove le prescrizioni indicate tengono conto in special modo che il tubo di scarico delle acque reflue trattate recapita sul suolo e non raggiunge direttamente il fiume Potenza ma si interrompe diversi metri prima della confluenza al fiume stesso per motivi legati alle quote dello scarico rispetto a quelle che può raggiungere il fiume, quindi per ciascun parametro, devono essere rispettati i limiti previsti dalla tab. 4 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 con il divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 ed all'art.108 del D.Lgs 152/06, in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità.

La medesima Agenzia tuttavia, ritiene che debba essere verificata approfonditamente la possibilità di convogliare gli scarichi in questione direttamente nel corpo idrico recettore – fiume Potenza, anche in relazione alle notevoli criticità determinate dai reflui aziendali a carico dei suoli limitrofi nonché della tipologia di contaminanti riscontrati. In tal caso la tabella di riferimento dovrà essere la tab.3 all.5 parte terza del D.L. 152/06.

La Dott.ssa Antonelli quindi, facendo proprie le considerazioni ARPAM, ed evidenziando le criticità ancora presenti nel fondo scavo del punto di scarico, nonché l'illogicità di una eventuale autorizzazione allo scarico sul suolo rispetto alle prestazioni degli impianti di trattamento adottati e da adottare, chiede di valutare, seduta stante, una soluzione condivisa con il Genio Civile in modo da far confluire, senza soluzione di continuità, lo scarico nel corpo idrico superficiale e rispettando il generale divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, attraverso l'adozione di misure per il collettamento e l'impermeabilizzazione della condotta/ canale.

La dott.ssa Antonelli precisa inoltre che lo scarico è da intendersi come di acque reflue industriali trattandosi di miscuglio di acque di prima pioggia e acque di falda emunte trattate.

In ordine all'attività di recupero rifiuti per la quale attualmente è stata rilasciata la proroga dell'iscrizione fino al 18/05/2016, la Provincia ha ricevuto la comunicazione nella quale la



ditta dichiara di aver provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate nel provvedimento di proroga e di aver predisposto le apparecchiature necessarie per effettuare l'attività di messa in riserva (R13) dei R.A.E.E. La dott.ssa Mogetta fa presente che tale comunicazione è stata inviata all'Arpam e alla Polizia Provinciale per il controllo di competenza e che la gestione in R13 dei R.A.E.E. verrà concessa una volta che l'ufficio rifiuti riceverà l'esito positivo del controllo .

Il Dott. Ciccioli fa presente che nella domanda di rinnovo dell'iscrizione in AUA la ditta ha chiesto anche di effettuare l'attività di recupero R4 mediante l'utilizzo di una pressa meccanica per le tipologie di rifiuto 3.1 e 3.2. dell'allegato 1, sub. 1 del DM 05/02/1998. Nella relazione tecnica della domanda di AUA si dichiara che la pressa ha una capacità pari a 7 tonn/giorno e quindi inferiore alle 10 tonnellate oltre le quali è richiesta dalla normativa vigente la procedura di screening. La sig.ra Pacioni fa presente che la ditta dispone di 2 presse una di capacità superiore a 10 tonnellate giorno che attualmente non viene utilizzata, l'altra di capacità di 7 tonnellate/ giorno con la quale la ditta intende svolgere l'attività di recupero R4. Riguardo a quest'ultimo macchinario il ciclo lavorativo possibile è dato da turni di lavorazione della durata di 40 minuti a seguito dei quali occorrono 120 minuti di riposo per il raffreddamento dell'olio idraulico; tale caratteristica del macchinario è stata dichiarata dalla ditta costruttrice come da documentazione acquisita agli atti dalla Provincia.

Il dott. Ciccioli fa presente tuttavia che risulta un'incongruenza con il quantitativo annuo di rifiuti recuperati in R4 dichiarato pari a 3500 tonn. (rispettivamente 2500 tonn./anno per la tipologia 3.1 e 1000 tonn./anno per la tipologia 3.2): nell'istanza dell'autorizzazione allo scarico contenuto nell'AUA vengono indicati 264 giorni lavorativi pertanto il quantitativo annuale di rifiuti trattati in R4 dovrebbe essere inferiore; la consulente Pacioni dichiara che probabilmente c'è stato un errore nel calcolo del quantitativo annuale; il dott. Ciccioli fa presente che pertanto verrà ridotto il quantitativo annuale delle tipologie di rifiuti 3.1 e 3.2 considerando i giorni lavorativi annuali dichiarati pari a 264 e la potenzialità dell'impianto di 7 tonn./giorno totali (4 tonnellate/giorno per la tipologia di rifiuto 3.1 e 3 tonn/giorno per la tipologia di rifiuto 3.2).

Il dott. Ciccioli inoltre fa presente che per i rifiuti costituiti da alcuni tipi di rottami metallici (quelli in ferro, acciaio, alluminio e rottami di leghe di alluminio) è entrato in vigore il regolamento UE n. 333/2011; tali rifiuti cessano di essere considerati tali solo quando sono rispettate le disposizioni del suddetto regolamento. Agli atti non risulta alcun certificato di conformità al regolamento UE 333/2011 rilasciato ai sensi dell'art.6 comma 5 del medesimo regolamento.

Il dott. Ciccioli fa presente che già nel 2012 era stata disposta la cancellazione d'ufficio dell'attività di recupero R4 per le tipologie di rifiuto 3.1, 3.2 e 5.1 per la mancanza della certificazione di cui al regolamento 333/2011 nonché per l'esito del controllo della Polizia Provinciale che aveva accertato che i macchinari della ditta, tra cui la pressa in questione, non erano idonei per integrare le operazioni di recupero descritte dell'allegato 1, sub 1, del DM 05/02/98. A tal proposito l'avvocato Filippucci fa presente che la normativa sui rifiuti è cambiata con l'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifiche dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha introdotto il comma 8 quater all'art.216 del d.lgs. 152/06; tale articolo dispone che le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti CE, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni previsti dai predetti regolamenti. Pertanto al fine di valutare se le operazioni ed i macchinari sono tali da consentire la cessazione della



qualifica di rifiuto si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel regolamento CE, piuttosto che al DM 05/02/1998 come era avvenuto nel corso del sopralluogo effettuato nel 2012 dalla polizia provinciale. Il Dott. Ciccioli concorda con l'avv. Filippucci fa tuttavia presente che, pur potendo concedere nel rinnovo dell'iscrizione in AUA l'attività di recupero R4 con la pressa di potenzialità di 7 tonn/giorno, tuttavia fino a che la ditta non avrà conseguito la certificazione di conformità al regolamento CE i rifiuti usciranno dall'impianto con la qualifica di rifiuto.

Il dott. Ciccioli chiede al Comune di formulare per l'impianto il parere di compatibilità urbanistico ambientale. A tal riguardo si fa presente che nell'istanza di rinnovo dell'iscrizione in AUA la ditta ha indicato quali dati catastali dell'impianto il foglio 2, particella 464, tuttavia dalla documentazione agli atti solo una parte della particella 464 risulta compatibile con il PRG. L'architetto Costantini si riserva di formulare il parere di compatibilità urbanistico ambientale e di inviarlo quanto prima alla Provincia.

Interviene l'Ing. Ernesto Ciani del Genio Civile sull'opportunità di far confluire lo scarico direttamente nel corpo idrico superficiale, anziché nel punto originario, specificando che attualmente il tubo di trova al limite area demaniale che chiaramente non è l'attuale alveo di magra attivo, ma che lo stesso potrebbe esserlo.

E' necessario pertanto che sia fatta la manutenzione e il ripristino della sezione del canale secondo quanto indicato.

Si pone allora il problema se occorra l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004.

L'Ing. Ciani indica che l'intervento di manutenzione e ripristino della canaletta non è soggetto a nulla osta del genio civile in quanto non muta in maniera sostanziale lo stato dei luoghi.

L'arch. Costantini conferma che la canaletta esisteva già da tempo, pertanto conviene sulla non necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

Gli scarichi saranno quindi convogliati direttamente nel corpo recettore.

Sulla base di ciò si formula parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, 125 e 243 del D.Lgs 152/2006.

In ordine al fondo scavo dello scarico la dott.ssa Palanca chiede alla ditta come intende procedere, se in particolare andrà ancora a scavare. Il geologo fa presente che c'è una geometria particolare dei sedimenti a -1,40 metri e che sono in corso valutazioni atte ad individuare le iniziative più adeguate da intraprendere.

Con riferimento al rinvenimento dei rifiuti in area demaniale, l'operazione di rimozione si ritiene che possa essere qualificata quale misura di prevenzione, ovvero di messa in sicurezza di emergenza e pertanto, ai fini dell'esecuzione, dovrà esserne data preventiva comunicazione, oltre che al Comune, alla Provincia e agli organi di controllo, per l'effettuazione degli opportuni controlli. Ciò stante, ai fini del trasporto si ritiene che, allo stato attuale, tale azione possa qualificarsi come attività di "rimozione dei rifiuti", non essendo, peraltro, stato approvato ancora alcun progetto di bonifica.

La conferenza di servizi termina alle ore 12,20.

Macerata, li 13/01/2016



Provincia di Macerata

Settore 10
Ambiente

Via Velluti 41 - 62100 Macerata
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.288749 - c.f. 80001250432
ambiente@provincia.mc.it

IL VERBALIZZANTE
Dott. Claudio Accorsi